

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello motivato ex art. 342 c.p.c. come novellato: no a formule sacramentali

L'art. 342 c.p.c. non detta formule sacramentali o predefinite per la proposizione dell'appello, ma impone che la lettura dell'atto d'appello consenta di capire quali siano le parti della sentenza da modificare e, quindi, il risultato finale che deve essere espresso quanto meno nelle conclusioni.

Corte di Appello di Milano, sezione terza, sentenza del 27.06.2016

...omissis...

Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , sollevata dalla difesa degli appellati in quanto, contrariamente a quanto sostenuto, le censure svolte attraverso i motivi di doglianza così come illustrati nell'atto d'appello, sono state sufficientemente specificate, consentendo l'individuazione delle ragioni in fatto e in diritto che giustificano la richiesta di modifica della pronuncia. La norma richiamata, infatti, non detta formule sacramentali o predefinite per la proposizione dell'appello, ma impone che la lettura dell'atto d'appello consenta di capire

quali siano le parti della sentenza da modificare e, quindi, il risultato finale che deve essere espresso quanto meno nelle conclusioni: nella specie questa operazione è stata compiuta.

Venendo ad esaminare il merito, con il primo motivo si lamenta l'omesso riconoscimento da parte del Tribunale del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica in favore del B.. Infatti, secondo l'appellante il primo Giudice avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto di non liquidare il danno patrimoniale, poiché non ha tenuto conto delle risultanze della c.t.u., all'esito della quale sarebbe stata riconosciuta l'esistenza sia del danno biologico, in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro le quali hanno comportato dei postumi invalidanti a carattere permanente valutabili nell'ordine del 65% , sia del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, in termini di possibilità di carriera e produzione di reddito.

La Corte ritiene che tale motivo non sia fondato e debba essere respinto. Al contrario di quanto sostenuto, la Corte condivide la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui si osserva che "in conseguenza del sinistro, dopo il lungo periodo di malattia, il B. ha ripreso la precedente attività di dirigente d'azienda; ciò verosimilmente grazie alle sue notevoli capacità che gli hanno consentito dopo un anno, di essere nuovamente adibito alle medesime mansioni che in precedenza svolgeva, allorché era fisicamente integro. Per tali ragioni, nonostante lo stesso c.t.u. abbia ipotizzato che i gravi postumi a carattere permanente possano incidere sulle possibilità di avanzamento nella carriera dell'attore, non si ritiene di poter liquidare alcunché a tale titolo, trattandosi di mera eventualità ed essendo stato, peraltro già liquidato il danno connesso alla maggior gravosità della prestazione dell'attività lavorativa".

Il Tribunale, infatti, ha correttamente applicato un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione in materia, in virtù del quale "l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico" (Cass. Civile, n. 25211 del 27 /11/2014).

L'onere di tale concreta dimostrazione - ha aggiunto inoltre la S.C. - grava sul soggetto che chiede il risarcimento, anche in via presuntiva, purché lo stesso sia in grado di provare sia lo svolgimento "di un'attività produttiva di reddito", sia in quale misura "la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno)".

Nel caso in esame, dunque, il B. avrebbe dovuto dimostrare che i danni subiti avessero comportato, se non una eliminazione, una riduzione della propria capacità lavorativa specifica, quale capacità di produrre reddito con riferimento alle particolari mansioni precedentemente svolte. Nel caso di specie, invece, come ha correttamente osservato il primo Giudice, lo stesso danneggiato è

stato adibito alle medesime mansioni che ricopriva prima del sinistro (dirigente) e non ha fornito la prova di aver ricevuto un reddito ridotto, né che i postumi derivanti dai danni patiti abbiano inciso sulla propria carriera lavorativa. Per tali ragioni, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale consistente in una diminuzione del reddito, dovuta ad una riduzione delle capacità lavorativa specifica.

Viceversa, come affermato dalla Cassazione: "...il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso..." (Cass. Ordinanza n. 20312 del 09/10/2015; Cass. Civile, n. 14517 del 10/07/2015). In questo senso, il Tribunale nel determinare in via equitativa quanto dovuto a titolo di danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha anche tenuto conto tenuto conto della maggiore gravosità nello svolgimento dell'attività lavorativa, intesa come maggior usura, attraverso l'applicazione di una percentuale di personalizzazione del danno del 35% , riconoscendo quindi un risarcimento superiore alla percentuale massima di personalizzazione stabilita dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. D'altra parte, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, dalla relazione del C.t.u non emerge con certezza che il B. avrebbe subito una riduzione della propria capacità lavorativa specifica a seguito dei danni patiti, ma semplicemente il ctu precisa che lo stesso continua a svolgere la medesime mansioni con maggior fatica con particolare riferimento ai viaggi e che questo potrebbe incidere sulle future possibilità di carriera (relazione peritale, dott. Arosio, fasc. primo grado).

Di conseguenza, la Corte condivide anche quanto deciso dal Tribunale in merito al richiesto premio di produzione, pari all'importo concordato di Euro 28.000,00, che il B. avrebbe dovuto percepire per gli anni 2008-2009 nel caso avesse raggiunto determinati obiettivi e che non ha conseguito a causa delle molteplici assenze dal lavoro. Nel caso di specie, il Tribunale non ha riconosciuto tale importo ma ha correttamente liquidato in via equitativa l'ulteriore danno, consistente nella "perdita di una concreta e prevedibile opportunità di guadagno" e quantificato sempre in via equitativa nell'importo di Euro 20.000,00, dal momento che ha tenuto in giusta considerazione la circostanza per cui non sarebbe stato certo che l'attore avrebbe ricevuto i suddetti premi di produzione, poiché ciò sarebbe dipeso, oltre che dal suo personale impegno, anche da fattori "esterni, in parte imprevedibili (fra gli altri, situazione dei mercati)".

Deve essere, invece, accolto il secondo motivo con il quale si lamenta l'illegittima decurtazione della capitalizzazione INAIL erogata "a titolo di danno patrimoniale" (Euro 246.372,08, doc. n. 20, fasc. appellanti) dall'importo di Euro 815.000,00 astrattamente riconosciuto al B.. Infatti, il Giudice di primo

grado non avrebbe dovuto detrarre la capitalizzazione effettuata dall'INAIL per il danno patrimoniale, da quanto astrattamente liquidato a favore del B.. Come emerge dal D.L. n. 38 del 2000, seguito della successiva riforma, "l'INAIL indennizza anche il danno biologico e per le lesioni ricomprese dal 6% di i.p. fino al 15% , l'INAIL corrisponde, in forma capitale, solo un indennizzo a titolo di danno biologico, mentre le menomazioni di grado pari o superiore al 16% di i.p. (II fascia) danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita 'tabella dei coefficienti',

che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso". Pertanto, quando ricorrano i presupposti di fatto di cui D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), l'INAIL liquida all'avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell'indennizzo, infatti, l'INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità generica di lavoro e di guadagno. Da quanto esposto consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dell'INAIL, per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale" è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile (b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, poiché ha determinato il credito residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile sottraendo dall'importo complessivo del danno(///) il valore capitalizzato dell'intera rendita INAIL, invece che il valore capitale della sola quota di rendita erogata per indennizzare il danno biologico. Nel caso di specie, L'INAIL ha correttamente provveduto alla liquidazione delle suddette voci di danno (doc. n. 20, fasc. appellanti) nella misura di Euro 171.986,97 per l'invalidità permanente e di Euro 18.171,30 per quella temporanea e nella misura di Euro 246.372,00 per il danno patrimoniale, oltre ad Euro 3.3478,74 per interessi calcolati sino al 13.07.2009.

Il Tribunale ha erroneamente detratto l'ammontare complessivo pari ad Euro 440.509,00. Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno condannati in solido il danneggiante dd il responsabile civile G.A. s.p.a. al pagamento a favore di dd dell'ulteriore importo di Euro 246.372,00 siccome ingiustamente detratto ed ancora spettante, oltre gli interessi come stabiliti in sentenza.

Risulta invece infondato il terzo motivo, con il quale si chiede la rideterminazione della capitalizzazione della rendita INAIL di variazione del grado di inabilità permanente da 70% a 65% e conseguente rideterminazione della detrazione dal risarcimento dovuto al Bdd La difesa degli appellanti produce la lettera del 26 giugno 2013 (doc. B fasc. appellanti) con la quale l'INAIL dava comunicazione al ddd dell'avvedddda diminuzione del grado di inabilità permanente con conseguente diminuzione della rendita a partire dal 1

giugno 2013. È possibile, infatti, che dopo la costituzione della rendita le condizioni del lavoratore si modifichino nel tempo sia in maniera peggiorativa che in maniera migliorativa. Per poter garantire la costante corrispondenza tra il grado di invalidità ed il relativo indennizzo è previsto l'istituto della revisione periodica della misura della rendita. A tal proposito tuttavia la Corte osserva come tale questione sia estranea al presente giudizio che ha ad oggetto il solo risarcimento del danno sotto il profilo civilistico, non avendo gli appellanti formulato in primo grado alcuna domanda nei confronti dell'INAL, rispetto alla quale sono privi pertanto di contraddittorio. Tale Ente è stato infatti chiamato in causa dai danneggiati, in relazione all'ipotesi dell'esercizio del diritto di surroga da parte dell' INAIL e né gli stessi né l'INAIL hanno proposto appello incidentale.

Il quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente e si ritiene debbano essere rigettati. Con tali motivi si lamenta, da un lato, l'insufficiente ed iniqua quantificazione del "danno riflesso" riconosciuto in favore dell'appellante B. nell'importo di Euro 50.000,00 e, dall'altro, in favore dei figli G. e F., nell'importo di Euro 41.000,00 ciascuno. In particolare, si lamenta che tali quantificazioni sarebbero errate perché non terrebbero nella giusta considerazione la gravità del danno patito dalla vittima primaria e, di conseguenza, della incidenza lesiva che la stessa ha avuto sui rapporti familiari. Al contrario, la Corte ritiene come sia del tutto condivisibile la valutazione svolta dal Tribunale in via equitativa per la quantificazione del così detto "danno riflesso" subito dai familiari del B.. Per quanto riguarda la moglie del B., il Tribunale ha tenuto in debita considerazione come "sia nell'immediatezza del sinistro sia per tutto l'anno successivo la vita della moglie abbia subito uno sconvolgimento di indubbia sofferenza sia sul piano emotivo, sia su quello fisico, sia dal punto di vista psichico". Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla difesa degli appellati, la Corte osserva come il Tribunale non abbia liquidato alla B. il solo importo di Euro 50.000,00 a titolo di "danno riflesso", bensì l'importo complessivo di Euro 81.500,00 di cui Euro 31.500,00 come risarcimento per il "periodo di malattia del marito durante il quale, come si è detto, ella ha dovuto affrontare non solo e gravissime preoccupazioni per le condizioni psicofisiche del coniuge e per le conseguenti ripercussioni, anche di carattere economico, sulla famiglia, ma ha anche dovuto conciliare il lavoro, la cura dei figli e l'assistenza anche morale, al marito". Bisogna sottolineare come nell'effettuare tale liquidazione il Tribunale, pur svolgendo una valutazione di tipo equitativo, abbia dato ragione dei criteri di quantificazioni utilizzati, affermando che all'importo di cui sopra "si perviene calcolando la somma di Euro 100,00 per i 180 giorni della durata dell'inabilità temporanea totale e quella di Euro 75,00 per i residui 180 giorni di inabilità temporanea parziale", ritenendo che la sofferenza e la fatica affrontata dalla B. nel caso di specie meritasse una "liquidazione sostanzialmente quasi uguale a quella riconosciuta al danneggiato, a titolo di inabilità temporanea". Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia tenuto in debita considerazione la gravità dei danni subiti dalla vittima primaria del sinistro e della relativa incidenza sui rapporti familiari. Ciò vale anche in merito a quanto liquidato in favore dei figli degli appellanti, rispetto ai quali il Tribunale ha giustamente considerato non solo il periodo durante il quale sono stati privati della figura paterna, ma anche degli ulteriori tre anni di "riorganizzazione del tempo libero dei ragazzi in

maniera più autonoma, così da non far loro risentire ulteriormente le limitazioni conseguenti le menomate condizioni fisiche del padre". Per tali ragioni, deve concludersi che la determinazione dei danni "riflessi" patiti dai familiari del Bdddd., così come la relativa liquidazione, è stata correttamente compiuta dal Giudice di primo grado.

Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza che deve essere valutata rispetto all'esito complessivo della lite, atteso il parziale accoglimento dell'appello, (///) possono essere poste a carico in via solidale degli appellati G.dddddS. solo nella misura del 50% , come da liquidazione in dispositivo, dovendosi compensare il restante 50% , stante appunto la reciproca ddQuanto alle spese dell'INAIL, che era stata chiamata in causa dai danneggiati, che tuttavia non hanno svolto domande ulteriori in questo grado, possono essere tra di loro integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto B.Mdddd in proprio e quali esercenti la potestà sui minori B.G. e B.F. e contro le parti come in epigrafe scritte, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1912/2013 deposita l'8 luglio 2013 resa dal Tribunale di Monza, in parziale riforma, così decide:

1)condanna in via solidale dd al pagamento della ulteriore somma di Euro 246.8782,08 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come stabilito nella sentenza impugnata, in favore ddddd

2)condanna in via solidale Fdddd e ddd. a rifondere agli appellanti il 50% delle spese di lite del presente grado, che si liquidano già in tale misura in Euro 4.000,00 oltre oneri ddd

3)compensa fra gli appellanti e F.Sdddddd 50% delle spese del presente grado;

4)compensa integralmente tra Inail e ddd spese del presente grado

5) conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte, il 30 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2016.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile